

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: barillari@tpservice.it lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 11/2015

Genova, 02/11/2015

Oggetto: PRIME INDICAZIONI MINISTERIALI SULLE NUOVE SANZIONI PER LAVORO NERO, LUL, PROSPETTI PAGA E ASSEGNI FAMILIARI

Il Ministero del Lavoro, facendo seguito all'emanazione del decreto Semplificazioni, nel quadro dei provvedimenti del *Jobs Act*, ha diffuso la circolare n.26/15, per fornire le prime indicazioni applicative delle disposizioni che hanno modificato il regime delle sanzioni relative agli illeciti in materia di lavoro nero, Libro Unico del Lavoro, prospetti di paga e assegni per il nucleo familiare.

Maxisanzione per il lavoro nero

⇒ *Novità*

In merito alla sanzione connessa all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore di lavoro domestico, il Ministero ha precisato che:

- è stata eliminata la più favorevole *c.d. maxisanzione affievolita*, che si poteva applicare nel caso in cui il lavoratore risultasse regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero;
- l'originaria sanzione amministrativa è stata sostituita da una sanzione graduata per fasce in relazione alla durata del comportamento illecito (si veda l'apposita tabella), da aumentarsi del 20% a fronte dell'impiego di lavoratori stranieri non in regola con il titolo di soggiorno o di minori in età non lavorativa;
- non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che, prima della visita ispettiva o della convocazione per il tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro avviato senza preventiva comunicazione obbligatoria;
- l'applicazione della maxisanzione esclude l'applicazione delle ulteriori sanzioni relative alla mancata comunicazione obbligatoria, alla mancata consegna della lettera di assunzione e alle violazioni in materia di LUL;

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

- è stata reintrodotta la diffidabilità della maxisanzione, fatta eccezione per i casi di impiego di lavoratori stranieri non in regola con il titolo di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

| IMPORTI DELLA NUOVA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO | |
|---|--|
| Giorni di effettivo lavoro del lavoratore in nero | Importo della sanzione per ogni lavoratore irregolare* |
| Fino a 30 | Da € 1.500,00 a € 9.000,00 |
| Da 31 fino a 60 | Da € 3.000,00 a € 18.000,00 |
| Oltre 60 | Da € 6.000,00 a € 36.000,00 |

*da aumentarsi del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa

⇒ Procedura di diffida

La diffida relativa alla nuova maxisanzione comporta:

- l'adempimento degli adempimenti formali (istituzione o compilazione del LUL, consegna della lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l'impiego, etc.);
- la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con orario parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale, o di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi che rispetti la disciplina relativa, inclusi i limiti quantitativi;
- l'impossibilità di stipulare un contratto di lavoro intermittente, sia a tempo indeterminato che determinato;
- il mantenimento in servizio dei lavoratori regolarizzati, se ancora in forza al momento dell'accesso ispettivo, per almeno 3 mesi dalla data dell'accesso ispettivo, al netto del periodo in nero che andrà comunque regolarizzato;
- la non applicabilità a tali assunzioni di eventuali agevolazioni;
- il recupero delle retribuzioni eventualmente non versate, con l'emissione della diffida accertativa.

Per i lavoratori irregolari ancora in forza al momento della visita ispettiva, il termine per ottemperare alla diffida è di 120 giorni dalla notifica del verbale unico. Bisogna:

- regolarizzare l'intero periodo di lavoro in nero secondo le modalità accertate dagli ispettori, incluso il versamento dei contributi e premi;
- stipulare il contratto di lavoro secondo le tipologie prima illustrate;
- mantenere in servizio il lavoratore per almeno 90 giorni di calendario, entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, da comprovare con il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
- pagare la maxisanzione.

L'adempimento alla diffida consente l'applicazione della sanzione nella misura minima.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, per l'adempimento alla diffida occorre stipulare un contratto dopo l'accesso ispettivo che, all'esito della verifica, dovrà aver consentito un periodo di effettivo lavoro di almeno 3 mesi entro i 120 giorni dalla notifica del verbale unico.

Qualora il rapporto in nero sia già stato regolarizzato prima della notifica del verbale, la diffida riguarderà solo il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 3 mesi e la richiesta di pagamento del minimo della sanzione.

Il verbale unico, in caso di mancato adempimento alla diffida entro 120 giorni dalla sua notifica, produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Nel caso in cui i lavoratori in nero siano stati regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la diffida riguarderà solo la regolarizzazione del periodo in nero (non la stipula del contratto e il conseguente mantenimento in servizio) e il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica della diffida stessa, dovrà:

1. rettificare la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
2. pagare le sanzioni in misura minima;
3. pagare i contributi del periodo in nero.

Stessa procedura si applica ai casi in cui i lavoratori in nero non siano più in forza all'atto della visita ispettiva che ne abbia accertato l'irregolare impiego.

La diffida ora per allora, che consente il pagamento della sanzione nella misura minima, potrà essere adottata qualora il datore di lavoro, prima della redazione del verbale, documenti gli adempimenti previsti, tranne il pagamento della sanzione, che potrà essere effettuato entro 120 giorni dalla notifica del verbale.

| Sanzioni applicabili in relazione al momento di commissione degli illeciti | |
|--|--|
| Illeciti commessi dal 24/9/2015 | Si applica la nuova maxisanzione e la procedura di diffida |
| Illeciti iniziati e cessati prima del 24/9/2015 | Si applica la vecchia maxisanzione, inclusa quella affievolita, ma non la procedura di diffida |
| Illeciti iniziati prima del 24/9/2015, ma proseguiti oltre tale data | Si applica la nuova maxisanzione e la procedura di diffida |

⇒ *Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale*

Le novità introdotte sono, in sintesi, le seguenti:

- 1 modifica degli importi delle somme aggiuntive dovute per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione;

2 possibilità di chiedere la revoca mediante il versamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta e saldo dell'importo residuo entro 6 mesi con maggiorazione del 5%.

| Nuovi importi delle somme aggiuntive | | | |
|---|------------|--------------------|--|
| Ipotesi di sospensione | Ordinari | Acconto 25% subito | Saldo 75% maggiorato del 5% entro 6 mesi |
| Lavoro nero | € 2.000,00 | € 500,00 | € 1.575,00 |
| Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza | € 3.200,00 | € 800,00 | € 2.520,00 |

Qualora, nei tempi previsti, il datore di lavoro che abbia scelto di pagare le somme aggiuntive in acconto e saldo non paghi il dovuto o lo paghi solo in parte, il provvedimento di accoglimento dell'istanza, unitamente al provvedimento di revoca della sospensione, costituiscono titolo esecutivo. Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività occorre aver regolarizzato i lavoratori in nero secondo una delle tipologie contrattuali prima illustrate per la massimizzazione, ma non si applica il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi, condizione necessaria ai soli fini della diffida.

La regolarizzazione dei rapporti è verificata anche in relazione all'adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione previsti dalle norme in materia di sicurezza. In particolare, per il settore edile, per il quale la quasi totalità delle violazioni comporta sanzioni penali, il personale ispettivo dovrà adottare provvedimenti di prescrizione obbligatoria e verificarne l'ottemperanza.

Per quanto concerne la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari irregolari e di minori illegalmente ammessi al lavoro, non realizzabile in maniera piena, oltre alle somme aggiuntive ai fini della revoca occorre comunque versare i contributi di legge.

LUL, prospetto paga e assegni familiari

La novità consiste nell'introduzione di un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero di lavoratori coinvolti sia ai periodi in cui permanga la condotta illecita, che, se riconducibile a due diverse fasce, comporterà l'applicazione della sanzione più elevata che assorbirà quella meno grave. Le nuove sanzioni si applicano solo agli illeciti commessi dal 24 settembre 2015.

| Sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati che abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Numero di lavoratori | Periodo in mesi | Sanzione amministrativa pecuniaria |
| Fino a 5 | Fino a 6 | Da € 150,00 a € 1.500,00 |
| Da 6 a 10 | Oltre 6 fino a 12 | Da € 500,00 a € 3.000,00 |
| Più di 10 | Più di 12 | Da € 1.000,00 a € 6.000,00 |

| Sanzioni per mancata o ritardata consegna, ovvero omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga | | |
|---|------------------------|---|
| Numero di lavoratori | Periodo in mesi | Sanzione amministrativa pecuniaria |
| Fino a 5 | Fino a 6 | Da € 150,00 a € 900,00 |
| Da 6 a 10 | Oltre 6 fino a 12 | Da € 600,00 a € 3.600,00 |
| Più di 10 | Più di 12 | Da € 1.200,00 a € 7.200,00 |

| Sanzioni per omessa corresponsione degli assegni familiari | | |
|---|------------------------|---|
| Numero di lavoratori | Periodo in mesi | Sanzione amministrativa pecuniaria |
| Fino a 5 | Fino a 6 | Da € 500,00 a € 5.000,00 |
| Da 6 a 10 | Oltre 6 fino a 12 | Da € 1.500,00 a € 9.000,00 |
| Più di 10 | Più di 12 | Da € 3.000,00 a € 15.000,00 |

Auspucando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all'oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI óLAPOLLA
Dott. CAVALLERI**